

CIRCOLARE INFORMATIVA 34/16

Milano, 4 luglio 2016

OGGETTO: Archivio dei rapporti finanziari - Modifiche ed integrazioni al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni

Si trasmette, per opportuna informativa agli Associati, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con cui viene segnalata l'emanazione e la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno u.s. che reca modifiche ed integrazioni al provvedimento del 10 febbraio 2015 in materia di archivio dei rapporti finanziari e tracciato unico.

Fra le altre cose, il provvedimento dispone che il termine di consolidamento della comunicazione integrativa annuale relativa all'anno 2015, previsto dalla lettera a) del punto 6.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015, in scadenza al 30 giugno 2016, è prorogato al 29 luglio 2016.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Paolo SCUME'
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI		
CREDEMFATOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA Digital Financial Solution	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Marco CASTELLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Da: DC TI DATI ENTI ESTERNI <dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it>
Inviato: lunedì 27 giugno 2016 17:07
A: DC TI DATI ENTI ESTERNI
Oggetto: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 giugno 2016 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 10 FEBBRAIO 2015 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Allegati: AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0101801.27-06-2016-U.pdf; ENTRATE_1_Nuovo_All. 3.docx; ENTRATE_Nuovo_All. 1.docx

Si informano codeste spett.li Associazioni che è stato pubblicato in data odierna il Provvedimento in oggetto.

La pubblicazione dell'atto risponde, con il differimento del termine per il consolidamento dei dati, all'esigenza di consentire agli operatori finanziari una più agevole gestione degli esiti di elaborazione.

Distinti saluti

Giuseppe Cantiello



Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

Settore Basi dati

Ufficio Dati enti esterni

0650545289

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono da considerarsi riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario in indirizzo e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita, salvo che ne sia data espressa autorizzazione dal mittente. Nel caso in cui il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo in modo permanente dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

This communication is confidential and the use of the contained information is allowed solely for the intended recipient. Its disclosure, distribution or copying is prohibited, unless expressly authorized by the sender. If you receive this communication by mistake please notify us and delete the message and its attachments. Anyone responsible for the unauthorized use of this message and its attachments is liable to face legal consequences.



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Termine di consolidamento della comunicazione integrativa annuale relativa all'anno 2015

- 1.1 Il termine dei 90 giorni previsto dalla lettera a) del punto 6.1 del provvedimento del 10 febbraio 2015, in scadenza al 30 giugno 2016 relativamente alla comunicazione integrativa annuale del 2015, è prorogato al 29 luglio 2016, con conseguente allineamento alla stessa data dei correlati termini previsti in allegato 1.

2. Aggiornamento degli allegati tecnici

- 2.1 Gli allegati 1 e 3 al presente provvedimento sostituiscono integralmente, conservando identica numerazione, gli allegati 1 e 3 al provvedimento del 25 gennaio 2016.
- 2.2 Eventuali aggiornamenti agli allegati tecnici al provvedimento 25 gennaio 2016, utili al miglioramento delle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni, saranno pubblicati nell'apposita sezione

del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Con il passaggio al tracciato unico si è reso necessario costituire il nuovo archivio dei rapporti su cui sono stati migrati i rapporti comunicati fino al 31 dicembre 2015. Il risultato della complessa operazione di migrazione è stato comunicato agli operatori finanziari con l'invio di esiti a cui potrà essere data risposta entro il 29 luglio 2016.

Il presente provvedimento proroga il termine di consolidamento della comunicazione integrativa annuale relativa all'anno 2015 al fine di consentire l'acquisizione delle comunicazioni dei saldi 2015 unicamente attraverso invio ordinario di tipo 3 (saldi annuali) anche in relazione ad eventuali posizioni da sanare a seguito di ricezione degli esiti di migrazione.

La proroga viene altresì disposta al fine di conseguire, attraverso un allineamento delle scadenze, una migliore gestione, da parte degli operatori finanziari, degli esiti di elaborazione anche alla luce dell'aggiornamento dei documenti tecnici, allegati n. 1 e n. 3 al provvedimento del 25 gennaio 2016.

Tali aggiornamenti, apportati in base alle segnalazioni pervenute dagli operatori finanziari, alle quali è stato già dato riscontro attraverso le FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, hanno una funzione meramente esplicativa e non contemplano modifiche né al tracciato record né alle modalità di invio.

Il presente provvedimento dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito internet, con relativa comunicazione alle associazioni di categoria dei soggetti destinatari, di eventuali successivi aggiornamenti, di natura non innovativa, agli allegati tecnici al provvedimento 25 gennaio 2016 per il miglioramento tecnico delle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni. Tale modalità semplificata di pubblicazione ha il fine di accelerare il processo di messa a disposizione degli Operatori Finanziari della documentazione ausiliaria alla predisposizione e invio della comunicazione.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2 e 3);

Decreto interministeriale 27 giugno 2000;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 21 dicembre 2005;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell'11 gennaio 2007;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 2008/31934;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n. 2010/174173;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n. 2015/18269;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2015 prot. N. 73782/2015 approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 265 del 7 maggio 2015;


Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016, prot. n. 2016/13352.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 GIU. 2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi



Modalità di compilazione del Tracciato Unico
per la trasmissione delle Comunicazioni
all'Archivio dei Rapporti Finanziari

SOMMARIO

1. GENERALITA'	4
2. AVVERTENZE GENERALI	4
3. CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE	5
3.1. DIMENSIONI DELLA COMUNICAZIONE E TIPI RECORD PREVISTI	5
3.2. LA SEQUENZA DEI RECORD	6
3.3. LA STRUTTURA DEI RECORD	6
3.4. LA STRUTTURA DEI DATI	7
3.5. CARATTERI AMMESSI	7
4. STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE	8
4.1. TIPOLOGIE DI INVIO	8
4.2. TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE	8
4.3. SEQUENZA RECORD DI DETTAGLIO PER OGNI TIPO COMUNICAZIONE	9
4.3.1 NUOVI RAPPORTI	9
4.3.2 AGGIORNAMENTO O SOSTITUZIONE RAPPORTI	10
4.3.3 SALDI ANNUALI	11
4.3.4 CANCELLAZIONE RAPPORTI	12
4.3.5 CHIUSURE RAPPORTI	12
4.3.6 REIMPIANTI	13
4.3.7 CAMBIO IDENTIFICATIVO RAPPORTO	14
4.3.8 PRESA IN CARICO DEI RAPPORTI	14
4.3.9 ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI	15
5. REGOLE DI PRESENZA CODICI RUOLO NEI RECORD DI TIPO "ANAGRAFICA"	16
6. REGOLE DI INVIO	17
6.1. REGOLE DI INVIO DI RAPPORTI DI TIPO "EXTRACONTO"	17
6.2. REGOLE DI INVIO PER TALUNE TIPOLOGIE DI RAPPORTI PER LE QUALI NON SONO PREVISTI I SALDI E MOVIMENTI	17
6.3. REGOLE DI INVIO DEI SALDI PER GLI OPERATORI CHE CESSANO SENZA CONFLUENZA O SONO IN STATO DI LIQUIDAZIONE (PUNTI 4 E 5 DEL PROVVEDIMENTO 10 FEBBRAIO 2015)	18
6.4. REGOLE DI INVIO PER GLI OPERATORI CHE EFFETTUANO INCORPORAZIONI O CESSIONI DI RAPPORTI	18
6.5. REGOLE DI VARIAZIONE DEL TIPO RAPPORTO IN CONSEGUENZA A INDICAZIONI NORMATIVE O DI PRASSI	19
6.6. RISPOSTE AGLI ESITI	19

7. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA MIGRAZIONE DEI RAPPORTI SULLA NUOVA BANCA DATI	21
8. CONTROLLI.....	21
8.1. CONTROLLI CLIENT	21
8.2. CONTROLLI IN FASE DI ACCOGLIENZA	21

Modifiche apportate rispetto alla versione del 25 gennaio 2016

Pagina	Paragrafo	Modifica
4	2	Testo aggiunto in fine paragrafo
8	3.4	Formato data aggiunto in tabella
10	4.3.2	Testo aggiunto al secondo capoverso
16	5	Testo aggiunto al secondo capoverso
19	6.5	Aggiunto il riferimento alle carte prepagate con IBAN al secondo capoverso
19 - 20	7	Testo aggiunto al secondo e terzo capoverso

1. GENERALITA'

Il presente documento descrive le modalità di compilazione da parte degli operatori finanziari delle comunicazioni mensili e annuali delle informazioni finanziarie e dei dati contabili rilevati a partire dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo tracciato, le cui specifiche tecniche sono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, consentirà agli operatori finanziari anche di apportare modifiche ai dati precedentemente comunicati in base al Provvedimento del 25 marzo 2013. In particolare si fa riferimento ai rapporti attivi al 1° gennaio 2011 nonché quelli accesi successivamente per cui è stato già comunicato il codice univoco del rapporto. I rapporti estinti alla data del 31/12/2010 e per i quali non vi è l'obbligo di comunicazione del codice univoco del rapporto saranno mantenuti in Archivio così come risultanti dall'ultima comunicazione effettuata, ad essi relativa, con il tracciato record in vigore sino al 31/12/2015.

2. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto informativo, le caratteristiche dei file, le modalità di compilazione della comunicazione da trasmettere sono descritti nelle specifiche tecniche allegate a questo documento.

Per l'invio della comunicazione è obbligatoria l'esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati, utilizzando il software "SID_GestioneFlussi_Anagrafe_Rapporti" pubblicato nell'area del sito dell'Agenzia delle Entrate riservata agli utenti iscritti al SID.

Conseguentemente all'invio di ogni singolo file, verrà restituita, tramite lo stesso canale utilizzato per l'invio, un file "ricevuta" che attesta l'esito dell'elaborazione per l'acquisizione o lo scarto del file e che fornisce il numero di protocollo SID assegnato al file.

Per gli utenti del SID che utilizzano il canale della posta certificata si rammenta che non è sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore della PEC ma occorre attendere la restituzione del file protocollato di "ricevuta" che attesta l'acquisizione o lo scarto del file. In caso di utilizzo della PEC va effettuato un invio per ogni file da trasmettere.

3. CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE

3.1. DIMENSIONI DELLA COMUNICAZIONE E TIPI RECORD PREVISTI

La fornitura, di qualsivoglia tipologia, può essere anche composta da più file purché vengano rispettate le regole per la nomenclatura che prevedono dei nomi file distinti.

I file accolti, successivi al primo invio, saranno considerati “integrativi” e pertanto accodati. Nell’eventualità in cui i file siano inviati via PEC, è necessario che non superino i limiti di grandezza stabiliti per tale tipo di fornitura (20 MB compressi), dalle regole del SID. Per le forniture acquisite via FTP, è consigliabile non superare la grandezza di 30 GB corrispondente a circa 80 milioni di record, (circa 350 MB compressi) , per evitare tempi di elaborazione eccessivamente lunghi. In ogni caso i nodi FTP dovranno rispettare i limiti dimensionali dei file come stabilito durante le fasi di collaudo, oppure ripetere i test di trasmissione dati per aumentare la loro capacità di transfer rate.

Ogni comunicazione è composta da record a lunghezza fissa di **398 caratteri** stampabili, seguiti da:

- due caratteri 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed), in caso di file prodotti su sistemi operativi Windows
- il carattere 0A (Line Feed), in caso di file prodotti su sistemi operativi Unix/Linux.

Ciascun record presente nel file è contraddistinto da uno specifico “tipo record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno del file stesso.

I record previsti sono:

- *Record di tipo “0”*: È il record di testa della comunicazione. È il primo record del file e contiene i dati necessari ad individuare la fornitura, il tipo di invio, il tipo di comunicazione, l’anno e il mese di riferimento della comunicazione (eventuali), il soggetto obbligato alla comunicazione.
- *Record di dettaglio*: Sono i record riservati all’oggetto della comunicazione, il cui contenuto informativo dipende dal tipo di dati da comunicare.
- *Record di tipo “9”*: È il record di coda della comunicazione. È l’ultimo record del file e contiene informazioni relative al numero di record per ogni tipologia contenuti nella comunicazione stessa.

3.2. LA SEQUENZA DEI RECORD

La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:

- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "0", posizionato come primo record della comunicazione;
- presenza dei record di dettaglio previsti dalla tipologia di comunicazione. Costituiscono eccezione i casi di tipo comunicazione "annullamento" e "presa in carico", comunicazioni per le quali non devono essere presenti record di dettaglio.
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "9", posizionato come ultimo record della comunicazione.

I record di dettaglio devono essere inseriti nella sequenza più avanti indicata, a seconda del tipo di invio e di comunicazione, indicati nel record di testa (cfr. paragrafo 4.3)

3.3. LA STRUTTURA DEI RECORD

I record contenuti nella comunicazione sono costituiti unicamente da campi posizionali, la cui collocazione all'interno del record è fissa. Il contenuto informativo, l'obbligatorietà di compilazione, gli eventuali valori ammessi, la posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche tecniche.

3.4. LA STRUTTURA DEI DATI

Le specifiche tecniche descrivono la struttura dei dati. Per ciascun campo è indicato:

- Il numero progressivo
- La posizione iniziale all'interno del record
- La posizione finale
- La lunghezza del campo
- La descrizione del contenuto informativo
- Il tipo di dato
- I valori ammessi per quel campo, laddove elencabili o descrivibili
- L'obbligatorietà o meno di compilazione del campo, anche in relazione alla compilazione di altri campi nello stesso record o in altri tipi record.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Tipo Dato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Zero	`12345` o `00000012345` `-12345` o `-0000012345`
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U` `12312312312`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Spazio o 01010001	`31122011`
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed il valore "EE" per gli esteri.	Spazio	`RM`

Per tutti gli importi da comunicare (positivi o negativi), è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare nella posizione relativa al segno, **per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-", mentre per i dati positivi non va inserito il segno "+"**.

Per alcuni campi la formattazione fa eccezione rispetto alle regole sopra indicate, se diversamente indicata nelle specifiche tecniche.

Tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere inseriti senza esposizione dei decimali, con **troncamento**, cioè, della parte decimale.

3.5. CARATTERI AMMESSI

Il file deve essere compilato con i caratteri ASCII standard compresi tra quello corrispondente al codice esadecimale 20 (decimale 32) e quello corrispondente al codice esadecimale 60 (decimale 96), oltre ai caratteri esadecimali 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed) "non stampabili". Sostanzialmente, sono ammessi solo caratteri alfabetici maiuscoli e la maggior parte dei caratteri di punteggiatura e caratteri speciali.

4. STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE

In ogni comunicazione è necessario specificare, nel record di testa, la “Tipologia di invio” e la “Tipologia di Comunicazione”, i cui valori determinano sia il contenuto informativo della comunicazione, sia la sequenza dei tipi record ammessa.

4.1. TIPOLOGIE DI INVIO

Sono previste le seguenti tipologie di invio :

- 1 = Ordinario
- 2 = Straordinario
- 3 = Annullamento

4.2. TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE

Sono presenti le seguenti tipologie di comunicazione:

- nell’ambito del tipo invio ordinario,
 - 1 = Nuovi rapporti
 - 3 = Saldi annuali
 - 5 = Chiusure rapporti
- nell’ambito del tipo invio straordinario,
 - 1 = Nuovi rapporti
 - 2 = Aggiornamento o sostituzione rapporti
 - 4 = Cancellazione
 - 6 = Reimpianto
 - 7 = Cambio Identificativo Rapporto
 - 8 = Presa in carico di rapporti
- nell’ambito del tipo invio annullamento,
 - 9 = Annullamento file

4.3. SEQUENZA RECORD DI DETTAGLIO PER OGNI TIPO COMUNICAZIONE

In questo paragrafo si illustra la composizione dei record di dettaglio per ogni tipo di comunicazione.

Si precisa che con il nuovo tracciato unico non deve essere più trasmessa la cosiddetta **comunicazione negativa**. Quindi, nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l'operatore non deve inviare alcun file.

4.3.1 NUOVI RAPPORTI

La tipologia di comunicazione "NUOVI RAPPORTI" (tipo comunicazione 1), deve essere utilizzata per comunicare la nascita di rapporti nel mese precedente a quello di invio o rapporti mai comunicati in precedenza.

Sul record di testa è necessario indicare l'anno e il mese di riferimento in cui sono nati i rapporti indicati nella comunicazione.

4.3.1.1 Nuovi rapporti con invio ordinario

In caso di "invio ordinario", il file prevede record di dettaglio così composti:

n gruppi di record riferentesi allo stesso rapporto, ognuno composto da

- un record di tipo "Rapporto", in cui la data di apertura (ed eventualmente anche quella di chiusura) devono essere incluse nell'anno e mese di riferimento indicati sul record 0 (record di testa) della comunicazione.*
- almeno un record di tipo "Anagrafica" (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto, dalla sua costituzione) aventi lo stesso Codice identificativo rapporto indicato nel record di tipo rapporto che li precede, posti all'interno del gruppo in ordine crescente rispetto al campo "Progressivo anagrafica".¹ Le date di inizio e fine di ciascuna anagrafica devono cadere all'interno delle date di inizio ed eventuale fine del rapporto.*

La comunicazione deve essere inviata nel mese solare successivo a quello indicato nel record di testa, pena lo scarto della comunicazione in fase di accoglienza.

Per le sole comunicazioni di competenza dei mesi di gennaio e febbraio 2016, è consentito l'invio delle comunicazioni di apertura con il tipo invio ordinario entro il 30 aprile 2016.

4.3.1.2 Nuovi rapporti con invio straordinario

In caso di "invio straordinario" il file prevede record di dettaglio così composti:

¹ Vedi paragrafo "Regole di presenza codici ruolo nei record "anagrafica" appartenenti allo stesso rapporto"

n gruppi di record riferentesi allo stesso rapporto, ognuno composto da

- un record di tipo "Rapporto", in cui può essere impostata anche la data di chiusura rapporto se al momento dell'invio il rapporto risulta anche chiuso. La data di apertura del rapporto deve essere inclusa nell'anno e nel mese di riferimento indicati sul record 0 (record di testa) della comunicazione.*
- almeno un record di tipo "Anagrafica" (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto, dalla sua costituzione) aventi lo stesso Codice identificativo rapporto indicato nel record di tipo rapporto che li precede, posti all'interno del gruppo in ordine crescente rispetto al campo "Progressivo anagrafica".¹ Le date di inizio e fine di ciascuna anagrafica devono cadere all'interno delle date di inizio e fine del rapporto.*
- eventuali m record di tipo "Saldi e movimenti", con medesimo identificativo rapporto (obbligatoriamente uno per ogni annualità di saldi per la quale sono già scaduti i termini di invio, comprensivi dei 90 giorni previsti per il consolidamento delle informazioni comunicate (cfr. punto 6 del Provvedimento del 10/02/2015), ordinati per "anno di riferimento" crescente).¹*

4.3.2 AGGIORNAMENTO O SOSTITUZIONE RAPPORTI

La tipologia di comunicazione "AGGIORNAMENTO O SOSTITUZIONE RAPPORTI" (tipo comunicazione 2) deve essere utilizzata esclusivamente impostando la "tipologia invio" col valore "straordinario". Può essere utilizzata per comunicare:

- modifiche a rapporti già comunicati;
- chiusure di rapporti non trasmesse nel mese successivo a quello di chiusura
- nuove anagrafiche relative ad un rapporto preesistente.

In riferimento all'ultima casistica sopra elencata, si specifica che è richiesto l'invio di variazioni anagrafiche attraverso un "invio straordinario" ai fini del consolidamento della banca dati e a garanzia della qualità dei dati in termine di coerenza rispetto agli invii precedenti. Tale invio, pertanto, è da considerarsi "straordinario" unicamente dal punto di vista tecnico e non costituisce di per sé evidenza di tardività o precedente omissione.

Le modifiche possono riguardare qualsiasi dato indicato precedentemente, salvo il Codice identificativo rapporto, per il quale è previsto apposito tipo comunicazione.

¹ Non sono previsti record Saldi per i rapporti di tipo 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99.

La comunicazione di aggiornamento e sostituzione comporta sempre l'integrale riproposizione del rapporto comunicato in precedenza comprese le anagrafiche ed i saldi (tale riproposizione sovrascrive ogni dato previamente comunicato in relazione a quello stesso rapporto).

Il file, quindi, deve essere composto dai seguenti record di dettaglio:

n gruppi di record riferentesi allo stesso rapporto, ognuno composto da

- *un record di tipo "Rapporto"*
- *almeno un record di tipo "Anagrafica" (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto, dalla sua costituzione) aventi lo stesso Codice identificativo rapporto indicato nel record di tipo rapporto che li precede, posti all'interno del gruppo in ordine crescente rispetto al campo "Progressivo anagrafica"¹. Le date di decorrenza o cessazione proprie delle posizioni anagrafiche aggiunte o modificate devono comunque rientrare nell'intervallo di date che segna l'inizio e l'eventuale estinzione del rapporto.*
- *eventuali m record di tipo "Saldi e movimenti", con medesimo identificativo rapporto (obbligatoriamente uno per ogni annualità di saldi per la quale sono già scaduti i termini di invio, comprensivi dei 90 giorni previsti per il consolidamento delle informazioni comunicate (cfr. punto 6 del Provvedimento del 10/02/2015), ordinati per "anno di riferimento" crescente).¹*

4.3.3 SALDI ANNUALI

La tipologia di comunicazione "SALDI ANNUALI" (tipo comunicazione 3) deve essere utilizzata per comunicare i saldi e i movimenti riferiti all'anno indicato nel record di testa, per tutti i rapporti in essere nell'anno di riferimento, ad esclusione dei rapporti di tipo 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99, per i quali non dovrà più essere effettuata la comunicazione annuale.

La comunicazione "SALDI ANNUALI" può essere inviata esclusivamente con invio ordinario e al massimo entro 90 gg dalla data di scadenza di invio per l'anno di riferimento indicato, pena emissione di ricevuta di scarto in fase di accoglienza.

I saldi inviati oltre i termini di scadenza ma comunque entro i 90 gg, sono accolti con ricevuta che ne segnala la tardività.

La comunicazione di tipo 3 deve essere comunque effettuata distintamente.

¹ Vedi paragrafo "Regole di presenza codici ruolo nei record "anagrafica" appartenenti allo stesso rapporto"

Non costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione integrativa annuale l'invio delle informazioni relative a saldi e movimenti con tipologie di comunicazione differenti (fatta salva la comunicazione di tipo 6 = operazione di reimpianto).

Sarà comunque possibile apportare eventuali modifiche ai saldi comunicati con le tipologie di comunicazione che lo permettono.

Il file prevede record di dettaglio così composti:

n record di tipo "Saldi e movimenti" riferentisi allo stesso anno indicato nel record di testa.

4.3.4 CANCELLAZIONE RAPPORTI

La tipologia di comunicazione "CANCELLAZIONE" (tipo comunicazione 4) deve essere utilizzata nel caso in cui siano stati comunicati dei rapporti in maniera errata o duplicati (utilizzando codici identificativi differenti) e si vuole provvedere alla loro cancellazione dalla banca dati.

Se l'utente intende invece effettuare una correzione al rapporto, mantenendo il codice identificativo, procederà con la tipologia di comunicazione 2.

Il file prevede esclusivamente

n record di dettaglio di tipo "Rapporto".

L'identificativo di un rapporto cancellato non potrà essere riutilizzato successivamente per la comunicazione di apertura di nuovi rapporti.

4.3.5 CHIUSURE RAPPORTI

La tipologia di comunicazione "CHIUSURA" (tipo comunicazione 5) deve essere utilizzata esclusivamente con invio di tipo 1 (ordinario) per comunicare la chiusura di rapporti avvenuta nell'anno e nel mese di riferimento indicati sul record di testa. Non è prevista chiusura per rapporti di tipo "extraconto" (codice rapporto 98).

La chiusura del rapporto ha effetto su tutte le anagrafiche attive al momento dell'operazione, che saranno pertanto chiuse tutte nella stessa data comunicata per la chiusura del rapporto.

L'invio di tale tipo di comunicazione può essere fatto esclusivamente nel mese successivo a quello di chiusura dei rapporti, pena scarto della comunicazione in fase di accoglienza. Eccezionalmente, per le comunicazioni di chiusura avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2016, l'invio delle comunicazioni deve essere in modalità ordinaria, di tipo 5, ed effettuato entro il 30 aprile 2016.

Comunicazioni di chiusure tardive devono essere effettuate utilizzando il tipo invio straordinario e il tipo comunicazione "Aggiornamento o sostituzione"

Il file prevede record di dettaglio così composti:

n record di tipo "Rapporto", in cui la data di chiusura deve essere inclusa nell'anno e mese di riferimento indicato sul record 0 della comunicazione.

4.3.6 REIMPIANTI

La tipologia di comunicazione "REIMPIANTI" (tipo comunicazione 6) può essere utilizzata esclusivamente previa istanza all'Agenzia delle entrate da parte dell'operatore finanziario e accoglimento della stessa.

Tramite questo tipo di comunicazione l'operatore ha la possibilità di comunicare ex novo tutti i dati relativi ai rapporti che abbiano avuto almeno un giorno di vita a partire dal 1° gennaio 2011 in poi.

Non è possibile, pertanto, reimpiantare rapporti per i quali non sia mai stato obbligatorio comunicarne i saldi e le movimentazioni e dunque non ne sia mai stato comunicato un codice univoco; essi saranno mantenuti in archivio così come risultanti dall'ultima comunicazione effettuata, ad essi relativa, con il tracciato record in vigore sino al 31/12/2015.

Il periodo coperto dall'operazione di reimpianto va in ogni caso concordato con il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso saranno accolte le richieste ma non sarà possibile procedere ad operazioni di reimpianto nel periodo dall'inizio dell'anno alla data di scadenza del termine per l'invio della comunicazione annuale.

L'Agenzia rende noto il periodo di apertura della procedura di reimpianto attraverso avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito internet istituzionale.

L'intera posizione dell'operatore finanziario istante con i rapporti ad essa associati e precedentemente comunicati vengono automaticamente eliminati al momento della comunicazione del file di reimpianto.

In caso operazioni societarie, è possibile procedere a reimpianti parziali della sola posizione del soggetto incorporato o di cui è stato acquisito il ramo finanziario. Saranno accolte, tuttavia, istanze di reimpianto solo in presenza di condizioni ostative alla presa in carico di rapporti.

Il file prevede record di dettaglio così composti:

n gruppi di record riferentesi allo stesso rapporto, ognuno composto da

- un record di tipo "Rapporto"

- *almeno un record di tipo "Anagrafica" (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto, dalla sua costituzione) aventi lo stesso Codice identificativo rapporto indicato nel record di tipo rapporto che li precede, posti all'interno del gruppo in ordine crescente rispetto al campo "Progressivo anagrafica".¹*
- *eventuali record di tipo "Saldi e movimenti", con medesimo identificativo rapporto (obbligatoriamente uno per ogni annualità di saldi per la quale sono già scaduti i termini di invio o è in corso di acquisizione), ordinati per "anno di riferimento" crescente.²*

4.3.7 CAMBIO IDENTIFICATIVO RAPPORTO

La tipologia di comunicazione "CAMBIO IDENTIFICATIVO RAPPORTO" (tipo comunicazione 7) deve essere utilizzata quando si evidenzia la necessità di attribuire un codice univoco di identificazione differente ad un rapporto già comunicato.

Tale operazione si ha in prevalenza nei casi di cessione di sportelli e dipendenze e migrazioni informatiche possibili senza dover ricorrere al reimpianto. Il cambio di codice identificativo rapporto, infatti, lascia inalterate tutte le altre informazioni del rapporto comunicate in precedenza.

Per le operazioni societarie intervenute nel 2015 non già comunicate con comunicazione autorizzata dall'Agenzia, si veda quanto specificamente previsto al paragrafo 7.

Prevede record di dettaglio così composti:

- *n record di tipo "cambio identificativo"*

4.3.8 PRESA IN CARICO DEI RAPPORTI

La tipologia di comunicazione "PRESA IN CARICO" (tipo comunicazione 8) è da utilizzare quando, a causa di operazioni societarie, un operatore finanziario prende in carico tutti i rapporti dotati di identificativo rapporto comunicati precedentemente da altro operatore.

L'operatore di confluenza è tenuto a comunicare la presa in carico entro 60 giorni dall'evento.

Per le confluenze intervenute nel 2015, non già comunicate con comunicazione autorizzata dall'Agenzia, si veda quanto specificamente previsto al paragrafo 7.

Non prevede record di dettaglio.

¹ Vedi paragrafo "Regole di presenza codici ruolo nei record "anagrafica" appartenenti allo stesso rapporto "

² Non sono previsti record Saldi per i rapporti di tipo 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99.

4.3.9 ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI

La tipologia di comunicazione "ANNULLAMENTO" (tipo comunicazione 9) è da utilizzare quando si ha necessità di annullare qualsiasi tipologia di comunicazione (ad esclusione del tipo "annullamento") precedentemente inviata dallo stesso soggetto, accolta con esito positivo e mai annullata. Tutti i dati indicati nella comunicazione annullata non saranno presi in esame ai fini della costituzione della banca dati.

I termini per l'invio di comunicazioni di tipo annullamento sono i seguenti:

- in caso di annullamento di comunicazioni di tipo saldi e movimenti (tipo comunicazione = 3), entro il 90° giorno successivo alla scadenza ordinaria
- in caso di annullamento di qualsiasi altro tipo di comunicazione, entro il mese solare dell'invio della comunicazione che si intende annullare.

Non prevede record di dettaglio.

5. REGOLE DI PRESENZA CODICI RUOLO NEI RECORD DI TIPO “ANAGRAFICA”

I codici ruolo da utilizzare per indicare le figure associate al rapporto sono:

- 0 Titolare e contitolare
- 4 Titolare ditta individuale
- 5 Delegato o procuratore
- 6 Delegato di sportello - delegato occasionale
- 7 Titolare effettivo (come rilevabile ai sensi della normativa antiriciclaggio)
- 8 Garantito

Tali codici devono essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 2016, in concomitanza con l'entrata in funzione del nuovo tracciato.

La segnalazione dei nuovi codici ruolo in relazione a rapporti comunicati antecedentemente alla data suddetta è regolata dalla seguente tabella di compatibilità:

VECCHIA CODIFICA	NUOVA CODIFICA
1 = Conto cointestato	0 = Titolare e contitolare
2 = Conto non cointestato	0 = Titolare e contitolare
3 = Delega o procura	5 = Delegato o procuratore

Rimangono valide, anche per la rappresentazione dei ruoli nel nuovo tracciato le precisazioni contenute nella Circolare n. 42/E del 2009, in ordine ai casi di segnalazione facoltativa del legale rappresentante e altre figure.

Nell'ambito di un gruppo di anagrafiche relative allo stesso rapporto (tranne per i rapporti di tipo 98 Extraconto), deve essere presente almeno un ruolo 0 - “Titolare o contitolare” o, in alternativa, 4 – “Titolare di ditta individuale”. Nello stesso gruppo di anagrafiche è possibile la presenza di più di un titolare di ditta individuale, a condizione che i periodi di partecipazione tra i titolari di ditte individuali non abbiano giorni in comune.

Se il codice ruolo è 4 – “Titolare di ditta individuale” - il soggetto deve essere una persona fisica.

Se nell'ambito di un gruppo di anagrafiche esiste un Titolare effettivo (codice = 7), tale soggetto deve essere una persona fisica e nell'ambito dello stesso gruppo deve esistere un soggetto indicato con codice ruolo uguale a 0 -Titolare o Contitolare - persona giuridica.

Per i rapporti di tipo 98 (Extraconto), sono ammesse solo anagrafiche con codice ruolo 0 -Titolare e contitolare - o 6 - Delegato di sportello – delegato occasionale.

Deve esistere almeno un'anagrafica con codice ruolo 0.

6. REGOLE DI INVIO

6.1. REGOLE DI INVIO DI RAPPORTI DI TIPO “EXTRACONTO”

Per le operazioni di tipo extraconto l'operatore finanziario dovrà comunicare un rapporto per ogni gruppo di operazioni extraconto a cui partecipano i medesimi soggetti con i medesimi ruoli nel medesimo anno, in occasione della prima operazione compiuta nell'anno.

Potrà essere utilizzata la comunicazione di tipo “Nuovi rapporti” tipo invio “ordinario” se l'invio è fatto nel mese successivo alla nascita del rapporto, la comunicazione di tipo “Nuovi rapporti” tipo invio “straordinario” se si devono comunicare rapporti extraconto nati in mesi precedenti, la comunicazione di tipo “aggiornamento o sostituzione rapporti” se devono essere comunicate variazioni a rapporti inviati precedentemente.

È prevista esclusivamente la presenza di anagrafiche con ruoli di tipo “Titolare o contitolare” e “Delegato di sportello / delegato occasionale”.

In ogni operazione extraconto comunicata deve essere presente almeno un'anagrafica con ruolo “Titolare o contitolare”.

Per le comunicazioni di tipo invio “straordinario” (“nuovi rapporti” o “aggiornamento o sostituzione rapporti”), i rapporti di tipo extraconto dovranno contenere al massimo un record di tipo “saldi e movimenti”, relativo all'anno di apertura del rapporto, se l'invio è effettuato in data successiva alla scadenza dell'invio dei saldi per quell'annualità.

Nel record di tipo “saldi e movimenti” dovranno essere comunicate negli appositi campi, l'ammontare totale delle operazioni nell'anno effettuate dal gruppo di soggetti indicato e il numero totale di quelle operazioni.

6.2. REGOLE DI INVIO PER TALUNE TIPOLOGIE DI RAPPORTI PER LE QUALI NON SONO PREVISTI I SALDI E MOVIMENTI

Gli operatori finanziari che devono comunicare esclusivamente rapporti per i quali non sono previsti ‘saldi’ o movimenti o altri dati, secondo il Provvedimento del 28 maggio 2015 (rapporti di tipo 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99), sono esonerati dalla comunicazione integrativa annuale.

Invieranno ed aggiorneranno i rapporti da loro gestiti, corrispondenti ad una delle tipologie enumerate innanzi, con tutte le altre tipologie di comunicazione richieste.

Gli operatori finanziari che gestiscono, oltre alle tipologie di rapporto a saldo zero, altri tipi rapporto, devono effettuare la comunicazione annuale dei saldi e delle movimentazioni soltanto con riferimento a quest'ultima categoria di rapporti, individuata con i codici 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 23, 24 e 98.

In generale, a prescindere dalla tipologia di comunicazione, la presenza ovvero la assenza di record del tipo 'saldi' è ammessa in funzione del codice rapporto.

In particolare si fa presente che:

- la presenza di record di tipo 3 'saldi' in corrispondenza di un codice rapporto che non li richiede, impedirà la generazione del file da trasmettere già nella fase di controllo sul Client ovvero sulla macchina da cui l'operatore finanziario obbligato sta predisponendo l'invio;
- l'assenza di record di tipo 3 'saldi' in corrispondenza di un codice rapporto per cui sono obbligatori non impedisce la generazione del file da trasmettere nella fase di controllo sul Client ma comporterà la restituzione di una ricevuta di scarto al momento in cui il file perviene all'Agenzia delle entrate.

In nessun caso, pertanto, l'incoerenza tra tipo rapporto e presenza/assenza saldi potrà dar luogo ad un esito da risolvere con attività successive.

6.3. REGOLE DI INVIO DEI SALDI PER GLI OPERATORI CHE CESSANO SENZA CONFLUENZA O SONO IN STATO DI LIQUIDAZIONE (PUNTI 4 E 5 DEL PROVVEDIMENTO 10 FEBBRAIO 2015)

Gli operatori che in base al provvedimento cessano l'attività senza confluenza (fermo restando l'obbligo di comunicazione della chiusura di tutti i rapporti entro il mese successivo all'evento), trasmettono i dati dei saldi relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria ed effettuano entro i termini previsti dalla normativa, la comunicazione di tipo "SALDI ANNUALI" (tipo comunicazione 3). Non saranno accolte comunicazioni infrannuali al di fuori dei suddetti casi e a condizione che l'operatore abbia compilato l'apposito campo 19 "invio di comunicazione saldi annuali nell'anno in corso per cessazione senza confluenza" presente nel record di testa del tracciato.

6.4. REGOLE DI INVIO PER GLI OPERATORI CHE EFFETTUANO INCORPORAZIONI O CESSIONI DI RAPPORTI

Gli operatori che effettuano incorporazioni totali o parziali di altri operatori, salvo il caso di reimpianto, sono tenuti ad effettuare invio di comunicazione di tipo 7 - "cambio identificativo" (in tutti i casi diversi dall'incorporazione totale - ad es. in caso di cessione parziale di rapporti, cessione di dipendenze e/o sportelli con presa in carico di singoli rapporti dalla data originaria, etc...) o 8 - "presa in carico" (se l'incorporazione è totale), inserendo il codice fiscale della società incorporata o cedente nell'apposito campo presente sul record di testa.

Solo successivamente a tale invio, potranno inviare comunicazioni relative agli altri adempimenti per i rapporti presi in carico (comunicazione nuovi rapporti, chiusure, aggiornamenti, saldi).

6.5. REGOLE DI VARIAZIONE DEL TIPO RAPPORTO IN CONSEGUENZA A INDICAZIONI NORMATIVE O DI PRASSI

Un tipo rapporto già comunicato oggetto di variazione di codifica in conseguenza a indicazioni normative o di prassi deve essere segnalato con il codice di corretta attribuzione insieme ai dati contabili di pertinenza. La comunicazione deve essere gestita attraverso l'invio di un file di tipo 2 (aggiornamento/sostituzione).

Le carte prepagate con IBAN comunicate fino al flusso mensile di dicembre 2015 con codice 15, essendo state recentemente assimilate per loro natura e operatività ai conti correnti, devono essere oggetto delle seguenti comunicazioni:

- Un primo file di tipo "3" ordinario, da inserire nel flusso annuale 2015 con il tipo rapporto 15 e i relativi dati contabili;
- Un secondo file, da inviare nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016 utilizzando l'invio di tipo "2" straordinario e modalità di comunicazione "2" aggiornamento/sostituzione rapporto, al fine di variare il rapporto da tipo 15 a tipo rapporti 01 con i relativi dati contabili.

6.6. RISPOSTE AGLI ESITI

A seguito di esiti ricevuti (le cui modalità di invio e le relative codifiche saranno descritte in un ulteriore documento), l'utente può inviare le seguenti tipologie di comunicazione:

- Nuovi rapporti (invio straordinario)
- Aggiornamento o sostituzione rapporti
- Cancellazione

indicando l'identificativo dell'esito ricevuto nel record "Rapporto".

- Cambio identificativo rapporto

indicando l'identificativo dell'esito ricevuto nel record "Cambio identificativo".

7. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA MIGRAZIONE DEI RAPPORTI SULLA NUOVA BANCA DATI

I dati dei flussi inviati secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti saranno elaborati e caricati su un nuovo archivio ottenuto dalla migrazione dei dati presenti su Anagrafe dei Rapporti (dati anagrafici identificati dalla terna) e sugli archivi annualizzati dei Saldi 2011-2014 (dati di saldi e movimenti identificati dall'Identificativo Rapporto) alla data del 31/01/2016.

La migrazione dal vecchio al nuovo archivio dei rapporti accesi o variati nel 2015 è regolata dall'allegato 3 del Provvedimento 25 gennaio 2016 e costituisce presupposto imprescindibile per un corretto aggiornamento dei rapporti in essere al 31/12/2015.

A tali invii sono soggetti tutti gli operatori finanziari ed in particolare:

- Il primo flusso deve essere inviato solo dagli operatori finanziari che devono comunicare saldi o movimenti;
- I flussi di tipo 2, 3, 4 devono essere inviati da tutti gli operatori finanziari che hanno rapporti in essere al 31/12/2015.

La migrazione provvederà a costruire i rapporti come segue:

- l'identificativo rapporto sarà determinato analizzando le comunicazioni delle diverse annualità e, a fronte di diversità di identificativo (esito 421), verrà adottato quello indicato nella comunicazione relativa all'annualità più recente.
- La tipologia del rapporto, se non coincidente fra anagrafica del rapporto e saldi, sarà impostata basandosi su quella indicata nella comunicazione dell'ultima annualità di saldo.
- Le date di inizio e fine rapporto saranno costruite sulla base delle date di inizio e fine rapporto presenti sulle anagrafiche della "famiglia" comunicate, secondo le modalità precedenti, entro il mese di gennaio 2016 (dati di competenza di dicembre 2015).

A tali rapporti saranno associati solamente i saldi coerenti con il rapporto costruito secondo le regole sopra esposte. In particolare non saranno riportati i saldi comunicati con una tipologia di rapporto diversa da quella adottata per il rapporto stesso in fase di migrazione.

Non saranno oggetto di migrazione e pertanto escluse dalla nuova base dati le seguenti fattispecie:

- i rapporti il cui identificativo risulta attribuito anche ad un altro rapporto (esiti 401, 402, 403, 404),
- le terne associate a più rapporti distinti (esito 406),
- identificativi rapporti (e le anagrafiche ad essi collegate) per i quali sono state comunicate, nei diversi anni, tipologie di rapporto che prevedono saldi e tipologie di rapporto che non li prevedono.

I codici ruolo saranno attribuiti utilizzando i soli valori noti sul vecchio archivio delle comunicazioni mensili, accorpando il titolare e il contitolare.

L'attribuzione del proprietario ai rapporti migrati seguirà le seguenti regole:

- Operatore che ha effettuato l'ultimo invio dei Saldi per quel Rapporto.
- Se tale Operatore risulta cessato per confluenza al momento della migrazione, si attribuiscono i Rapporti al suo confluente. Al fine della corretta attribuzione del proprietario ai rapporti migrati, per le confluenze intervenute dal 1 gennaio 2015, saranno prese in considerazione le comunicazioni di tipo 7 (cambio identificativo rapporto) e tipo 8 (presa in carico rapporti) pervenute entro il 31/03/2016.

- Se l'ultimo Operatore è cessato senza confluenza viene mantenuto come proprietario dei Rapporti da esso comunicati in quanto si suppone che i suoi rapporti siano tutti cessati.

8. CONTROLLI

8.1. CONTROLLI CLIENT

Il file compilato deve essere sottoposto al controllo formale utilizzando il software fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Tale programma effettuerà i controlli di corrispondenza alle specifiche tecniche e alle modalità di compilazione descritte in questo documento, dei dati inseriti. Al termine del controllo sarà prodotto nella cartella definita dall'utente in fase di configurazione del prodotto, un file di diagnostico (con estensione .dgn) contenente record a lunghezza fissa che descrivono l'esito della elaborazione e gli eventuali errori riscontrati. Il tracciato record del file di diagnostico e la tabella di decodifica dei codici di errore è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

In questa fase sarà controllata anche la correttezza formale dei codici fiscali inseriti. Il controllo di esistenza in Anagrafe tributaria è demandato alla fase successiva, di accoglienza della comunicazione e produzione della ricevuta.

Per quanto concerne il controllo sulle annualità dei saldi eventualmente inserite per ogni rapporto, laddove il tipo di comunicazione lo preveda, in questa fase ne è esclusivamente controllata la consecutività, l'appartenenza dell'anno alla vita del rapporto, che l'anno indicato non sia inferiore al 2011. I controlli per determinare se sono state inserite tutte le annualità "dovute" dalla norma, sono demandati alla fase successiva, di accoglienza della comunicazione e produzione della ricevuta.

In caso di superamento dei controlli formali, il programma procede nella creazione dei file (file dati e file firma *detached*) da inviare all'Agenzia delle Entrate tramite canale SID (per posta elettronica certificata o via FTP), oltre al file diagnostico che riporterà l'esito positivo del controllo.

8.2. CONTROLLI IN FASE DI ACCOGLIENZA

Conseguentemente all'invio, sarà prodotto un file "ricevuta", contenente record a lunghezza fissa, attestante l'acquisizione o lo scarto del file, che sarà messo a disposizione dell'utente tramite lo stesso canale utilizzato per l'invio.

Il tracciato dei record del file "ricevuta" è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il file può essere composto anche solo di un record di tipo A che contiene, oltre al protocollo assegnato al file della comunicazione in fase di accettazione, al nome del file, alla data di elaborazione, anche il codice di errore, la cui decodifica è presente nella Tabella di decodifica delle Ricevute, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

I controlli effettuati in fase di accoglienza, oltre a quelli propedeutici al controllo del file (errore in fase di decifratura, di verifica del certificato di firma, di decompressione del file, invio di file duplicato) sono i seguenti:

1. Congruenza del soggetto indicato nella comunicazione con quello a cui appartiene il codice SID inserito nel nome dei file inviati e con il soggetto che ha firmato il file
2. In caso di invio tramite PEC, uguaglianza dell'indirizzo di posta elettronica certificata da cui è pervenuto il file con quello comunicato dal soggetto in fase di iscrizione al SID
3. Congruenza dell'anno e mese di riferimento (laddove indicati) con la data di invio e con la data di scadenza prevista per le comunicazioni di tipo "Saldi annuali", "Nuovi rapporti", "Chiusure".
4. In caso di comunicazione "annullamento", esistenza del protocollo da annullare indicato e verifica dell'annullabilità della comunicazione. Le comunicazioni di tutte le tipologie, ad esclusione del tipo comunicazione 3 = Saldi, possono essere annullate esclusivamente entro il mese solare in cui è stata inviata la comunicazione da annullare. La comunicazione dei saldi, invece, può essere annullata esclusivamente fino a 90 giorni dalla data di scadenza dei termini per la comunicazione dei saldi.
5. Presenza del codice fiscale del soggetto obbligato nel registro generale degli indirizzi di PEC per Indagini Finanziarie
6. File inviato controllato con una versione corretta dell'applicativo client
7. Saldi annuali indicati per ogni rapporto (per il tipo invio straordinario e tipo comunicazione 1= Nuovi rapporti, 2 =Aggiornamento o sostituzione, 6= Reimpianti) congruenti con quanto previsto dalla norma vigente (cfr. paragrafi relativi agli specifici tipi comunicazione) e date del rapporto congruenti con la data di invio.
8. Presenza e correttezza dei Codici fiscali dei soggetti indicati nei rapporti

In seguito ai controlli, possono essere prodotte ricevute di 4 tipi:

- Comunicazione accolta totalmente con esito positivo:
prodotta quando non sono stati rilevati né errori per cui è previsto lo scarto, né *warning* nei controlli (Ricevuta con record A e Z)
- Comunicazione accolta totalmente, con segnalazioni:
prodotta quando i controlli esposti al punto 8 producono esito negativo, ma sono stati superati tutti gli altri controlli (Ricevuta con record A, C, Z).
La comunicazione è comunque accolta totalmente e all'operatore finanziario è notificata ogni singola segnalazione riscontrata. In caso di errori sui codici fiscali, l'operatore finanziario è tenuto a provvedere a un nuovo invio di comunicazione di "aggiornamento o sostituzione rapporti" con i codici fiscali corretti.
- Comunicazione accolta parzialmente (per presenza di errori):
prodotta quando, superati i controlli dal punto 1 al punto 6, i controlli esposti al punto 7 producono esito negativo. Nella ricevuta saranno esplicitati tutti i record "scartati" dalla comunicazione. Saranno scartati tutti i record relativi al rapporto su cui è stato riscontrato l'errore. È possibile che nella stessa ricevuta siano evidenziati anche i record con *warning*. (Ricevuta con record A, C, Z).

- Comunicazione scartata:
prodotta quando uno dei controlli esposti dal punto 1 al punto 6 produce esito negativo. In questo caso l'elaborazione termina senza effettuare i controlli esposti dal punto 7 al punto 8. (Ricevuta con record A o record A e Z o record A, B, Z).

Se il file della comunicazione è accolto con esito positivo o in caso di errori gravi riscontrati in fase di accettazione del file, la ricevuta prodotta conterrà solo il primo record.

In presenza di errori riscontrati eseguendo i controlli indicati dal punto 1 al punto 6, il file "ricevuta" conterrà anche un record di dettaglio di tipo B che esplicherà il motivo dello scarto .

In presenza di errori riscontrati eseguendo i controlli indicati al punto 7, il file "ricevuta" conterrà tanti record di dettaglio di tipo C quanti sono i record scartati a seguito dell'esito negativo del controllo. Sul record C della ricevuta sarà indicata l'anomalia di tipo "Scarto".

In presenza di errori riscontrati eseguendo i controlli indicati al punto 8, il file "ricevuta" conterrà tanti record di dettaglio di tipo C quanti sono i record contenenti codici fiscali che non hanno superato il controllo. Sul record C della ricevuta sarà indicata l'anomalia di tipo "Segnalazione informativa".

Istruzioni per l'invio relativo al 2015 della comunicazione integrativa annuale e delle anagrafiche aperte e variate

L'invio dei dati relativi al 2015 deve essere articolato nei seguenti 4 flussi così definiti:

1- Un primo file di comunicazione ordinaria dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari per l'anno 2015.

In questo file dovranno essere riportati tutti i record saldi e movimenti relativi ai rapporti in essere nel 2015, sia che l'identificativo rapporto sia già stato comunicato, sia che non sia stato ancora comunicato. In sostanza in questo flusso ci dovranno essere anche i rapporti nati nel 2015 o di cui fino al 2015 non si sia ancora comunicata l'apertura.

Tale archivio è:

Tipo comunicazione 3= Saldi

Tipologia invio 1= ordinario

anno di riferimento = 2015

mese di riferimento = 00

2 - Un secondo file composto da tutti i rapporti accesi prima del 31/12/2014, di cui si è già fornito un identificativo rapporto con gli invii della comunicazione integrativa del 2014, variati nell'intestazione nel corso dell'anno 2015.

Per variazione nell'intestazione si intende variazione relativa alla 'famiglia' e riferita esclusivamente all'apertura di nuove titolarità al suo interno (accensione di una delega, per esempio).

In funzione di tali variazioni sulle titolarità è necessario comunicare nuovamente l'Identificativo del Rapporto a cui esse appartengono.

Tale archivio è:

Tipo comunicazione 2= Aggiornamento o sostituzione rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= 0000

mese di riferimento = 00

Prevede la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica e 3= Saldi per i saldi di tutti gli anni dal 2011 al 2014 per i quali il rapporto è stato in essere. Il record relativo all'anno 2015 non deve essere inserito (in quanto presente nel flusso "Saldi") pena lo scarto del rapporto.

3 - Un gruppo di file, uno per ogni mese dell'anno 2015 nel corso del quale sono stati accesi rapporti finanziari, contenenti le posizioni aperte nel mese.

Tali archivi sono:

Tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= 2015

mese di riferimento = al mese del 2015 di apertura del rapporto

I file di questo gruppo prevedono la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica.

Non dovranno contenere il record saldi relativo all'anno 2015 (in quanto presente nel flusso "Saldi"), pena lo scarto della rapporto.

I rapporti compresi in questo gruppo di file, per cui sia intervenuta la chiusura nel corso dello stesso 2015, devono essere inviati con il file relativo al mese di apertura corredato, nello stesso record, della data di chiusura rapporto.

4 - Un eventuale gruppo di file relativi a nuovi rapporti nati in anni antecedenti al 2015, ma che non sono mai stati inseriti nelle comunicazioni integrative annuali precedenti.

Tali archivi sono:

Tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= anno di apertura del rapporto

mese di riferimento = al mese di apertura del rapporto

Prevedono la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica e 3= Saldi per tutti i saldi già scaduti ad esclusione dell'anno 2015 (in quanto presente nel flusso "Saldi"), pena lo scarto della rapporto.

Tutti i flussi elencati devono essere comunicati entro la stessa scadenza del 31 marzo 2016.